

***Onorare l'esigenza identitaria: l'identità Saami e il diritto norvegese***

***Honoring the identity need: Saami identity and the Norwegian law***

di Bjarne Melkevik

(Traduzione italiana a cura di Amar Laidani, rivista da Silvia Visciano)

**Abstract:** La ricerca di un *modus vivendi* giuridico-politico con i popoli autoctoni è ovunque all'ordine del giorno. L'autore analizza nel presente contributo il modello norvegese in seno al quale, attraverso riforme costituzionali e legislative, la Norvegia ha riconosciuto alcuni diritti sostanziali alla sua minoranza culturale, il popolo Saami (i.e. dei Lapponi). L'articolo esamina il contesto e il contenuto del diritto costituzionale attraverso il quale lo Stato norvegese riconosce discriminazioni positive a favore dei Sami. Lo Stato assicura a questa minoranza un aiuto economico, in tal modo assicurando la sua sopravvivenza culturale e politica. Il diritto politico accordato ha permesso alla popolazione minoritaria di costituire un parlamento Saami, eletto a suffragio universale da parte della sua popolazione e dotato di un'ampia competenza politico-giuridica sulle questioni lapponi.

**Abstract:** The search for a legal and political *modus vivendi* with native people is a current topic worldwide. Here the author analyses the Norwegian model in which, by means of constitutional and legislative reforms, Norway has granted substantial rights to its cultural minority: the Saamis (Lapps). This article reviews the context and content of the constitutional law by which the Norwegian government granted positive discrimination to the Saamis (Lapps). The State provides economic assistance to the Saamis in order to ensure their cultural and political survival. The political right granted to them enables the institution of a Sami parliament elected by universal suffrage by the Saamis people with sweeping politico-legal jurisdiction in Lapp affairs.

**Parole chiave:** Diritti minoritari - Diritti politici - Diritto e minoranze - Popolo Saami - Protezione delle minoranze

**Key words:** Legislation and Minority - Minority protection - Minority Rights - Saami People - Samiting / Sami Parliament - Statute politics.

La “questione identitaria” è con assoluta certezza una delle problematiche che maggiormente influenza la nostra modernità giuridica e politica. La fine della guerra fredda, così come la caduta del “comunismo” e la conseguente ascesa del liberalismo, non hanno marcato la tanto temuta “fine della storia”. Tali eventi hanno piuttosto posto quest’ultima di fronte alla prospettiva di popoli, delle comunità e dei gruppi di individui, che richiedono un riconoscimento della loro identità sul piano giuridico, tanto quanto la loro integrazione in seno ad uno specifico contesto culturale. Conclusasi un’epoca definibile “dello scontro tra titani”, prende avvio quella del riconoscimento identitario.

Il presente lavoro si pone per obiettivo quello di analizzare in quale modo lo Stato norvegese e il popolo *Saami* siano riusciti a creare un quadro normativo comune, avente per oggetto il riconoscimento dell’identità *Saami* all’interno dell’ordinamento giuridico e politico norvegese<sup>1</sup>. Di fatto, a partire dal 1989 una piccola rivoluzione è intervenuta nelle relazioni tra i *Saami* e i norvegesi. Lo Stato norvegese ha infatti sancito un riconoscimento sul piano costituzionale dell’identità del popolo *Saami*. Inoltre, proprio in quanto considerato parte integrante della società norvegese<sup>2</sup>, a questo popolo sono stati riconosciuti, sul piano giuridico tanto quanto su quello politico, diversi diritti legati a profili di tutela culturale e di promozione della specificità identitaria.

Il proposito è, allora, quello di riuscire a prendere in considerazione tale vicenda giuridico-politica, osservandola alla particolare lente del contesto in cui va evolvendosi il popolo *Saami*. Affinché risultino meglio comprensibili le dinamiche legate all’evoluzione giuridica

---

<sup>1</sup> Il popolo *Saami* è stato tradizionalmente individuato col nome di *lappone*. Il nome, dal popolo considerato dispregiativo, è stato di recente sostituito dall’espressione *Saami*, del resto utilizzata proprio da quest’ultimo per autodesignarsi.

<sup>2</sup> In proposito si vedano i nostri lavori precedenti: Melkevik, Bjarne *Autochtones et droit: le nouveau droit norvégien des Samés (Lapons)*, 1991, 32, Cahiers de droit, 33 e ss., e Idem, *L’organisation de l’autonomie politique autochtone : l’exemple des Samés (Lapons) de Norvège*, 1992, 21, Revue de droit manitobaine, 406 e ss.

del tema, esso meriterebbe un maggior approfondimento sul piano antropologico, storico, culturale. Tuttavia, in questa sede ci si limiterà ad un riferimento agli studi specialistici<sup>3</sup>.

A titolo introduttivo, è necessario evidenziare che il popolo *Saami* è rappresentato circa 30.000 persone; si tratta dello 0,7% dell'insieme della popolazione norvegese. La popolazione *Saami* si concentra maggiormente nella Norvegia settentrionale, soprattutto nella provincia del *Finnmark*. Permane ancora oggi il luogo comune secondo il quale i *Saami* sarebbero dediti soprattutto all'allevamento delle renne; in realtà, solo il 9% della popolazione *Saami* si dedica principalmente a quest'attività<sup>4</sup>. I *Saami* svolgono ormai attività lavorative e produttive non dissimili da quelle che occupano il resto della popolazione della Norvegia settentrionale. I *Saami*, infatti, sono presenti in settori chiave, quali la pesca, l'agricoltura, l'industria e la funzione pubblica. Millenni di coesistenza hanno di fatto prodotto un appianamento delle differenze, che ormai permangono unicamente sul piano culturale.

L'elaborato intenderà dapprima descrivere i principi alla base dell'autonomia politica del popolo *Saami*. In seguito si procederà ad illustrare il quadro giuridico che rende possibile tale autonomia. Infine, saranno precisate le modalità mediante cui l'attuale quadro istituzionale ha messo l'autonomia dei *Saami*.

1. Nelle pagine che seguono sarà chiarito in che modo l'identità culturale *Saami* abbia trovato il suo spazio all'interno dell'autonomia politica riconosciutale dall'ordinamento norvegese. Tale autonomia, attualmente esercitata tramite l'organo del *Sameting*, è stata elaborata solo di recente nella sua forma definitiva (1989). In questi ultimi anni, le relazioni esistenti tra i *Saami* e la maggioranza dei norvegesi sono state oggetto di vari cambiamenti. In questa sede ci si limiterà ad illustrare i tratti salienti del sistema attualmente in vigore in Norvegia.

L'autonomia dei *Saami* si poggia su alcuni principi fondativi, distinguibili in riconciliativi, politici e di legittimazione<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Mériot, Christian, *Les Lapons et leur société. Études d'ethnologie historique*, Toulouse, Privat, 1980; Idem, *Les Lapons*, Paris Puf, (Que sais-je, 2232), 1985; Montier, Jean-Marie, *Les Lapons. Etude d'une minorité scandinave*, Caen, Université de Caen, Centre de Recherche sur les Pays du Nord, 1970.

<sup>4</sup> Delaporte, Yves ; Roué, Michèle, *Une communauté d'éleveurs de rennes. Vie sociale des Lapons de Kautokeino*, Institut d'Ethnologie, Musée de l'homme, Mémoire de l'institut d'Ethnologie, XXIV, Paris, 1986. Si veda anche Saami Instituhtta ed., *The Saami People*, Kautokeino, 1990, 172 (« *Reindeer herding is not merely a Saami industry, it is a culture and a way of life* »).

<sup>5</sup> Si fa qui riferimento ai lavori preparatori delle riforme legislative evocate e alla legislazione norvegese, ai verbali del *Sameting* e del Consiglio del *Sameting*. Tali documenti sono disponibili unicamente in lingua norvegese e in lingua *Saami*.

### *I principi riconciliativi*

Tali principi sono rinvenibili nell'attuale legislazione norvegese.

Innanzitutto, una dichiarazione solenne sancisce che la nazione norvegese è costituita da due popoli, i quali hanno convissuto sul medesimo territorio. I popoli in questione sono rispettivamente quello norvegese e quello *Saami*.

A tale dichiarazione segue una proclamazione che, sul piano giuridico, riconosce alla cultura *Saami* la medesima dignità della restante popolazione norvegese.

Infine, alla lingua *Saami* viene garantita la medesima dignità giuridica di quella norvegese.

Attraverso tali principi, i legislatori succedutisi in Norvegia hanno voluto creare uno spazio simbolico all'interno del quale instaurare e promuovere un dialogo, proprio tra i norvegesi e i *Saami*, in vista di un futuro accordo giuridico-culturale.

Nel processo di cui si discute si ha cura di omettere qualsiasi riferimento a fatti storici o, più genericamente, a eventi storici. Per le finalità poste, non rileva che la "verità" sia storica o culturale. Al contrario, conta qui il principio di uguaglianza tra due popoli che abitano un comune spazio giuridico e politico.

### *I principi politici*

La dichiarazione del legislatore norvegese stabilisce che è necessario creare una piattaforma all'interno della quale i *Saami* possano essere loro stessi e riescano ad esprimersi in maniera democratica e rappresentativa, così contribuendo alla formazione di una politica finalizzata alla salvaguardia della cultura *Saami* all'interno della *Norvegia*.

Ora, l'autonomia politica dell'ordinamento norvegese si fonda su idee democratiche in grado di riflettere la modernità politica e giuridica. L'esito più rilevante di tale modernità giuridica è sicuramente la sovranità, riconosciuta ai singoli individui in quanto soggetti giuridici. Ed è proprio a questi ultimi che, in qualità di membri del popolo *Saami*, viene riconosciuta la facoltà di scegliere se creare o meno una piattaforma all'interno della quale sia promossa una politica autonoma.

Dietro una simile riforma insiste l'idea di una sovranità riconosciuta agli individui. Spetta proprio al singolo individuo assicurare concretamente la concordanza tra la sovranità e le questioni politiche. In tal modo, il concetto di "sovranità" non è più esclusivamente appannaggio dello Stato-nazione, ma diventa, così, un elemento fondante di tutta la modernità giuridica.

### *I principi di legittimazione*

Il legislatore norvegese non ha ottenuto la legittimità giuridica dell'autonomia politica degli autoctoni, limitandosi a fare riferimento al diritto norvegese; al contrario, l'ha conseguita facendo riferimento ai valori sanciti dal diritto internazionale<sup>6</sup>. Più precisamente, lo ha fatto mediante una libera interpretazione dell'articolo 27 del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite" del 1966; dunque, soffermandosi più sullo spirito di tale norma che sul suo significato letterale<sup>7</sup>.

Lo Stato norvegese ha quindi fatto uno sforzo simbolico per evitare di porsi come parte in causa o, peggio, quale ipotetico organo giudicante. Potremmo dire che quest'ultimo si è piuttosto sottomesso alle "istanze" di terzi, cioè alle norme elaborate dalla comunità internazionale. Le soluzioni ricercate e presunte devono dunque accordarsi con le suddette norme internazionali.

### *Considerazioni*

Avendo chiari i tre principi sopracitati, possiamo affermare che essi abbiano contribuito a creare un nuovo spazio pubblico *Saami* paragonabile a quello norvegese. In effetti, tali principi stabiliscono un luogo collettivo che incentiva i *Saami* a vivere la loro "identità" e la loro "autenticità" in un'ottica democratica, nel pieno rispetto di una procedura e procedimenti a loro volta di tipo democratico.

Non si tratta di un ritorno alla "tradizione", tantomeno di un rigetto di quest'ultima. Al contrario, il popolo *Saami* è invitato a trovare il suo proprio modo di riconciliare la propria tradizione con la modernità; ciò all'interno di una politica della contemporaneità. Il processo di elaborazione politica dei *Saami*, che si concretizza nell'ambito dei principi evocati, è il sintomo di una democratizzazione capace di rispettare l'elemento *Saami* quale parte integrante dell'assetto democratico della Norvegia.

2. Nelle pagine seguenti esamineremo dapprima il quadro costituzionale dell'autonomia politica dei *Saami*. In seguito prenderemo in considerazione il *Sameting* (i.e. il parlamento

---

<sup>6</sup> Cfr. Melkevik, Bjarne, *Le droit à l'identité et normes internationales: minorités et peuples autochtones* in *Le défi identitaire : séminaire de Montpellier, 20-21 janvier 1995*, coll. Cahiers d'études constitutionnelles et politiques de Montpellier 1, Montpellier, CERCOP, 1995, 44 e ss.

<sup>7</sup> Cfr. Smith, Carsten, *The Saami Rights Committee: an Exposition*, in *Self determination and indigenous Peoples*, Copenhagen, IGWA, doc. n. 58, 1987; Idem, *Saami Parliament and Saami Rights-a Minority's History Changing Today's Constitution*, in Solleis, Michael (dir.), *Die Bedeutung der Woter. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Festschrift für Sten Gagnér zum 70. geburtstag*, Monaco, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1991, 483 e ss.

Saami), le sue competenze, le norme costituzionali che lo fondano e ne disciplinano il funzionamento. L'autonomia politica dei Saami trova la sua fonte ultima nell'articolo 110a della Costituzione norvegese, così riformato nel 1988. Tale articolo sancisce quanto segue:

*«Le autorità dello Stato creano le condizioni, affinché il popolo Saami conservi e sviluppi la sua lingua, la sua cultura ed il suo stile di vita».*

Il Popolo *Saami* acquisisce in tal modo uno specifico statuto in seno all'ordinamento giuridico norvegese. Da una parte, lo Stato norvegese si è quindi imposto un vincolo costituzionale col quale assicura al popolo *Saami* il sostegno materiale necessario, affinché quest'ultimo conservi le proprie peculiarità culturali. D'altra parte, però, compete al popolo *Saami* concretizzare sul piano giuridico-politico i principi sanciti dall'articolo 110a della Costituzione.

L'articolo in questione, rifacendosi direttamente all'articolo 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici della Nazioni Unite, il quale sancisce un diritto dei componenti delle minoranze «*in comune con gli altri membri del proprio gruppo*»<sup>8</sup>, fa espresso riferimento al «popolo dei *Saami*». Nella logica costituzionale norvegese, ciò implica che proprio il popolo *Saami* in quanto tale sia il titolare di specifici diritti collettivi. Questi ultimi si costituiscono distinti e paralleli ai singoli diritti individuali, in ogni caso riconosciuti ai *Saami* in quanto cittadini dello Stato norvegese.

I diritti collettivi *in subiecta materia* sono stati allora “istituzionalizzati”.

In prima analisi, ciò è da ricondurre al fatto che proprio lo Stato norvegese è chiamato a creare le condizioni politiche che permettano ai *Saami* di sviluppare la cultura loro propria; in seconda analisi, tanto accade, perché il popolo *Saami* è l'attore principale e l'artefice stesso di tale politica.

Pertanto, il popolo *Saami* viene “istituzionalizzato”, acquisendo tanto il ruolo di responsabile delle decisioni da prendere quanto di esecutore della loro realizzazione sul piano pratico.

Tale ultimo punto ci introduce direttamente al *Sameting* ed alle sue competenze.

---

<sup>8</sup> Si veda il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici disponibile all'indirizzo <https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani/manuale.pdf>. Per quanto riguarda l'art. 27, Omanga Bokatola, Isse, *L'organisation des Nations Unies et la protection des minorités*, Bruxelles, Bruylant, 2016, 195 e ss.

### *Le competenze giuridiche*

I diritti giuridico-politici dei *Saami* trovano il loro fondamento nella *Legge sul Sameting e le altre disposizioni legali relative ai Saami*, approvata nel 1987. Nel 1990, poi, un ulteriore intervento legislativo ha sancito e disciplinato i diritti linguistici.

Il *Sameting* – come su riferito, il “*Parlamento Saami della Norvegia*” – è l’organo giuridico-politico che detiene i diritti dei *Saami* della nazione in argomento. L’articolo della legge istitutiva del 1987, stabilisce all’art. 1-1 quanto segue:

*«La finalità della legge è quella di creare le condizioni, affinché il popolo Saami possa vedersi tutelato il diritto a preservare la lingua, la cultura e il modus vivendi suoi propri all’interno dello Stato norvegese».*

Per la realizzazione di tale scopo, al *Sameting* sono state conferite due distinte competenze: una di natura politica, giacché l’organo agisce in quanto garante dell’autonomia politica dei *Saami*, ed un’altra di tipo amministrativo.

Le due componenti enumerate evidenziano la natura binaria del *Sameting*.

Una prima competenza del *Sameting* consiste nel vigilare sulla effettiva autonomia politica dei *Saami*. Di tanto si trova evidenza nella Legge del 1987 che, al comma 1 dell’art. 2-1, sancisce quanto segue:

*«[Il Parlamento Saami] svolge le sue funzioni in tutti quegli ambiti che, secondo la concezione del Sameting, hanno riguardo del popolo Saami».*

Ciò implica che la competenza politica del *Sameting* non incontri limite alcuno e, anzi, che proprio a quest’ultimo competa l’individuazione degli interessi dei *Saami*.

In una simile prospettiva, l’organo può assumere libere posizioni politiche e operare all’interno della società norvegese, favorendo espressi cambiamenti politici, culturali (si pensi al cambiamento di mentalità) e perfino assiologici.

Bisogna, poi, sottolineare che il popolo *Saami* riveste tanto il ruolo di parte in causa quanto quello di soggetto politico attivo.

Una delle debolezze storiche del popolo *Saami* risiede nella sua incapacità di costituire istituzioni politiche unitarie in grado di rappresentarlo adeguatamente. E invece, il *Sameting* inaugura una nuova era nella storia del popolo *Saami*, ponendosi quale organo politico unitario.

Il Parlamento, tuttavia, nello svolgimento delle sue funzioni, richiede un dialogo aperto e libero tra le diverse componenti del popolo *Saami*. In tal senso, il *Sameting* si configura nel doppio ruolo di promotore di un dialogo istituzionale e di destinatario di quel dialogo inaugurato. Ciò corrisponde a quanto abbiamo già riferito riguardo al fatto che i conflitti identitari che si manifestano all'interno della società *Saami* debbano essere risolti in maniera democratica e proprio dai diretti interessati.

La seconda categoria di competenze attribuite al *Sameting* è rappresentata da quelle ad esso delegate in via diretta dall'amministrazione statale norvegese.

Distinguiamo tre differenti tipi di competenze delegate.

In prima istanza, sono individuabili competenze politiche presenti all'interno dell'apparato amministrativo norvegese, le quali mirano a far emergere gli interessi dei *Saami*.

In seconda istanza sono rinvenibili le competenze decisionali riconosciute al *Sameting* in quanto organo amministrativo incaricato degli affari *Saami*. A titolo di esempio, si consideri che il Parlamento gestisce le risorse finanziarie delle organizzazioni *Saami* e amministra le loro attività culturali.

Infine, sussistono, riconosciute dalla legge e comunque piuttosto limitate, competenze amministrative, legate all'economia *Saami*; si pensi qui all'amministrazione del Fondo di sviluppo *Saami*.

Una delle conseguenze più rilevanti di tale dimensione binaria consiste in un accesso privilegiato alle risorse monetarie dello Stato. Tutte le risorse provengono dallo Stato norvegese e il loro uso è sottoposto al controllo della Corte dei Conti; il loro utilizzo generale attiene ad una politica di dialogo, instauratasi nel corso degli anni tra il *Sameting* ed il Parlamento norvegese.

### *Considerazioni*

Risulta dunque evidente che il *Sameting* contribuisca alla concretizzazione di una politica identitaria del popolo *Saami*. Da ciò consegue tanto il riconoscimento, a favore di qualunque norvegese che si proclami *Saami*, del diritto di conservare democraticamente la sua specifica identità culturale quanto il fatto che il *Sameting* si esprima in nome e per conto del popolo autoctono. Assume dunque rilevanza notevole il fatto che i *Saami* abbiano conseguito uno statuto giuridico e politico, che si è concretizzato tramite il più volte citato Parlamento. A quest'ultimo è affidato il compito di sviluppare una politica identitaria intorno alla quale il

popolo *Saami* possa riconoscersi, quindi ritrovare fiducia in se stesso e continuare a promuovere le sue peculiarità culturali senza esporsi a pregiudizi.

3. Sul piano politico, al *Sameting* compete la rappresentanza delle diverse voci di cui è portatore il popolo *Saami*.

Il *Sameting* è un'istituzione improntata sul modello parlamentare, la quale riposa sulla legittimità popolare dei *Saami*.

Relativamente a ciò, i paragrafi che seguono illustrano i limiti che un modello simile presenta tanto relativamente alla questione della legittimità popolare dei *Saami* quanto circa l'ambito elettorale.

#### *La questione della legittimità popolare*

Il *Sameting* è strutturato secondo i dettami della tradizione parlamentare occidentale. Si tratta di una assemblea composta da 39 parlamentari eletti a partire da liste politiche. Ciascun parlamentare opera nell'ambito di un mandato politico, il quale comunque non rappresenta la sua attività lavorativa né è fonte di guadagno.

Al *Sameting* viene conferito il compito di esprimere la "volontà dei *Saami*". I *Saami* costituiscono quindi la base della legittimità del *Sameting*.

Non è previsto che il *Sameting* tenga alcuna seduta territoriale<sup>9</sup>. Per contro, spetta ai singoli *Saami* la facoltà di identificarsi in esso; inoltre, compete a quest'ultimi manifestare la volontà di prendere parte alle decisioni politiche su temi che li riguardino da vicino. Ciascun *Saami* è chiamato ad iscriversi ad una lista elettorale del *Sameting*; tuttavia, può in egual misura sottrarsi a tale onere.

Il primo criterio di iscrizione alle liste elettorali è di ordine soggettivo, e consiste nel fatto che la persona interessata si identifichi come appartenente al popolo *Saami*. A tale criterio se ne aggiunge uno di ordine oggettivo, consistente in un comprovato attaccamento alla cultura *Saami*, che deve essere provato mediante la verifica dell'utilizzo abituale della lingua *Saami*, che l'interessato faccia unitamente ai suoi genitori e, prima ancora, ai suoi nonni.

Occorre rilevar qui che il legislatore norvegese ha individuato una definizione sua propria del concetto di appartenenza alla comunità *Saami*, richiamandosi al concetto messo a punto

---

<sup>9</sup> L'autonomia politica nel contesto nord-americano è legata in maniera indissolubile ad una assise territoriale. Sul tema si veda Clark, Bruce, *Native Liberty, Crown Sovereignty. The Existing Aboriginal Rights of Self-Government in Canada*, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1990, 7; Sanders, Douglas, *The Sami Parliament in Norway*, 1990, 1, Canadian Native Law Reporter, 7.

dalla “Conferenza nordica *Saami*” tenutasi a *Tromso* nel 1980<sup>10</sup>. Ciò significa che da un lato il legislatore norvegese rispetta l’autodeterminazione etnica dei *Saami* e, dall’altro, che ai singoli *Saami* è affidato il compito di autodefinirsi come tali.

### *Le elezioni*

Per le finalità di indizione delle elezioni del *Sameting*, il territorio norvegese risulta suddiviso in 13 collegi elettorali. La tessera elettorale *Saami* dà voce a minoranze linguistiche e culturali, individuabili in seno al popolo *Saami*.

L’organizzazione interna del Parlamento permette di meglio comprenderne il funzionamento.

Il *Sameting* decide esclusivamente dei tempi e dei modi di svolgimento dei lavori; inoltre, si è dotato di un proprio regolamento e di un calendario dei lavori. Attualmente operano tre comitati parlamentari: il primo comitato si occupa delle questioni organizzative, il secondo di temi legati all’industria, il terzo di aspetti relativi alla cultura.

Sulla base di una maggioranza parlamentare, il *Sameting* nomina un “governo *Saami*”; quest’ultimo prende il nome di Consiglio del *Sameting*, un organo esecutivo composto da cinque membri. Tale Consiglio occupa una posizione che va facendosi progressivamente rilevante; ciò è dovuto ad alcuni fattori, tra i quali occorre certamente annoverare l’ampia comunicazione con il governo e con l’amministrazione norvegese tanto quanto con altri interlocutori, pubblici e privati.

Il *Sameting* è altresì dotato di un apparato amministrativo suo proprio, al quale resta delegato un numero sempre maggiore di compiti amministrativi. Proprio l’operatività di quest’ultimo consente al Parlamento di occuparsi di temi di ordine eminentemente politico, i quali consistono in un rafforzamento del suo carattere politico e, in via parallela, nello sviluppo di un apparato amministrativo che confermi la sua autonomia, anch’essa politica, e il suo ruolo supremo in materia *Saami*.

### *Considerazioni*

Il quadro istituzionale dell’autonomia politica riconosciuta ai *Saami* ci rivela i limiti stessi di quell’autonomia.

---

<sup>10</sup> Cfr. Sami instituhtta, *The Sami People*, op. cit., 11. Si veda anche Ruong, Israel, *Who is a Lapp*, in *The Lapps Today*, II, Oslo, Universitetsforlaget, 1969.

Il dialogo politico tra il *Sameting* e il parlamento norvegese, i processi di incentivazione all'identità *Saami*, il ruolo stesso del *Sameting*, nella sua qualità di supremo rappresentante politico del popolo autoctono, costituiscono il limite appena evocato.

La logica unificatrice e centralizzatrice applicata alla moderna forma di *Sameting* appare, infatti, in contraddizione con l'antica tradizione *Saami*, al contrario costituitasi intorno ad una peculiare caratterizzazione regionale.

Per promuovere le loro tradizioni e la loro cultura, i *Saami* hanno fatto abbondante uso di strategie, tutte aventi ad oggetto la tutela della loro identità e la gestione della loro espressione culturale all'interno di contesti esterni al mondo autoctono<sup>11</sup>, la qual cosa ha tuttavia pregiudicato i profilo politici del riconoscimento.

L'auspicio, di contro, è che i *Saami* promuovano un cambiamento radicale, orientato allo sviluppo di una politica comune, all'interno della quale sia garantito un autonomo spazio identitario.

4. Attraverso le sue ultime riforme legislative, la Norvegia ha cercato di onorare l'esigenza identitaria attraverso una collaborazione costante con il popolo *Saami*. Il risultato, del resto sinora illustrato in tale sede, è il frutto di un processo di negoziazione. Tale modello è in pieno contrasto con quei modelli istituzionali basati sul rifiuto, sulla esclusione, dalla tradizione giuridica e dalle istituzioni, di qualsivoglia forma di riconoscimento e di promozione identitaria.

Come si è avuto modo di constatare, onorare l'esigenza identitaria non è in sé una circostanza contraria alla modernità giuridica; parimenti, il riconoscimento di una politica identitaria può intervenire in armonia con la modernità giuridica.

Nei fatti, tale modello si fonda su una libera scelta degli individui. Ai *Saami* è affidata la facoltà di autodefinirsi e di promuovere l'identità culturale loro propria. Ciò costituisce una scelta democratica, che si concretizza nel fatto che spetti ad una istituzione politica, in fattispecie il *Sameting*, il compito di sviluppare una politica comune orientata a salvaguardare l'identità culturale.

Attualmente il *Sameting* gode della legittimità necessaria all'amministrazione dell'istituzione *Saami* e dei programmi di promozione dell'autoctonia, così come è in grado di

---

<sup>11</sup> Eidheim, Harald, *Aspect of the Lappish Minority Situation*, in *Occasional Papers in Social Anthropology*, Dip. di Antropologia sociale dell'Università di Oslo, Oslo, 14, 1987.

assicurare un dialogo con il governo nazionale, orientato a fare gli specifici interessi dei *Saami*. È qui appena il caso di evocare gli Accordi di consultazione approvati.

Un dialogo democratico attivato intorno all'esigenza identitaria permette, allora, alla democrazia nel suo complesso di trarre giovamento. Tale è, sul tema, l'esempio del diritto norvegese.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV. 1990. *The Sami People*, Sami Instituhtta ed., Kautokeino

Clarck, Bruce. 1990. *Native Liberty, Crown Sovereignty. The Existing Aboriginal Rights of Self-Government in Canada*, McGill-Queen's University Press, Montréal

Delaporte, Yves, Roué, Michèle. 1986. *Une communauté d'éleveurs de rennes. Vie sociale des Lapons de Kautokeino*, Institut d'Ethnologie, Musée de l'homme, Mémoire de l'institut d'Ethnologie, XXIV, Parigi

Eidheim, Harald. 1987. *Aspect of the Lappish Minority Situation*, in *Occasional Papers in Social Anthropology*, n. 14, Dip. di Antropologia sociale dell'Università di Oslo, Oslo

Melkevik, Bjarne. 1991. *Autochtones et droit: le nouveau droit norvégien des Samés (Lapons)*, in *Les Cahiers de droit*, 32 (1): 33-57

Melkevik, Bjarne. 1992. *L'organisation de l'autonomie politique autochtone : l'exemple des Samés (Lapons) de Norvège*, in *Revue de droit manitobaine*, 21, 3: 406-425

Melkevik, Bjarne. 1995. *Le droit à l'identité et normes internationales: minorités et peuples autochtones* in *Le défi identitaire : séminaire de Montpellier, 20-21 janvier 1995*, coll. Cahiers d'études constitutionnelles et politiques de Montpellier 1, CERCOP, Montpellier: 44 e ss.

Mériot, Christian. 1980. *Les Lapons et leur société. Études d'ethnologie historique*, Privat, Toulouse

Mériot, Christian. 1985. *Les Lapons*, Puf, coll. Que sais-je, Parigi

Montier, Jean-Marie. 1970. *Les Lapons. Etude d'une minorité scandinave*, Université de Caen, Centre de Recherche sur les Pays du Nord, Caen

Omanga Bokatola, Isse. 2016. *L'organisation des Nations Unies et la protection des minorités*, Bruylant, Bruxelles

Roung, Istrale. 1969. *Who is a Lapp*, in *The Lapps Today*, II, Universitetsforlaget, Oslo

Sanders, Douglas. 1990. *The Saami Parliament in Norway*, in *Canadian Native Law Reporter*, 1: 7

Smith, Carsten. 1987. *The Sami Rights Comitee: an Exposition*, in *Self-determination and indigenous Peoples*, IGWA, doc. n. 58, Copenhagen: 15-55

Smith, Carsten. 1991. *Saami Parliament and Saami Rights-a Minority's History Changing Today's Constitution*, in Solleis, Michael (dir.), *Die Bedeuting der Woter. Studien zur europaischen Rechtsgeschichte. Festschrift für Sten Gagnér zum 70. geburtstag*, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Monaco: 483